Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 15 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1962, n. 400.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 366 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Art. 2.

Le promozioni conseguite mediante il concorso per esame speciale previsto dall'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o mediante i concorsi previsti dalla lettera *A*) degli articoli 361, 362 e 363, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per coloro i quali hanno titolo anche a partecipare al concorso per esame speciale, fermo l'ordine di graduatoria, hanno decorrenza ad ogni effetto, con esclusione delle competenze arretrate, dalla data in cui i promossi hanno compiuto l'anzianità minima richiesta per l'ammissione al concorso stesso. La decorrenza non può essere anteriore al 31 dicembre 1951 e, in ogni caso, a quella delle promozioni conferite mediante esami o per merito comparativo in applicazione della legge 1° dicembre 1949, n. 868.

Agli impiegati in servizio di ruolo e non di ruolo al 23 marzo 1939 che conseguono l'idoneità nel concorso per esame speciale si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni dei commi IV e V dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Qualora nell'ordine di ruolo delle qualifiche di consigliere di 1ª classe, vice direttore delle carriere speciali, segretario ed archivista vi siano impiegati che precedono vincitori del concorso per esame speciale, che in virtù della retrodatazione prevista dal primo comma abbiano, nella qualifica, una maggiore anzianità, questa si considera posseduta anche dai primi, ai fini della promozione alla qualifica superiore.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 401.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692;

Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 37. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1) Laurea in chimica;
2) Laurea in fisica;
3) Laurea in matematica;
4) Laurea in scienze naturali;
5) Laurea in scienze biologiche;
6) Laurea in scienze geologiche.

L'art. 39, relativo al corso di studi per la laurea in fisica è abrogato e sostituito dal seguente:

Laurea in fisica

Art. 37. — La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi comprende i tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli indirizzi per il primo biennio:

I Anno:
Fisica generale I;
Esperimentazioni di fisica (biennale);
Analisi matematica I;
Geometria I.

II Anno:
Fisica generale II;
Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici).

Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame orale, finale distinto. Nell'esame orale per ogni materia fondamentale, il cui corso è accompagnato da esercitazioni (non di laboratorio) che ne costituiscono parte integrante, si terrà conto delle risposte date per iscritto di alcuni semplici quesiti. Ove le risposte a tali quesiti risultassero assolutamente insufficienti, la Commissione può decidere di non proseguire l'esame. E' richiesta alla fine del biennio una prova di conoscenza della lingua inglese e di una delle seguenti, a scelta dello studente: francese, russo, tedesco.

I corsi di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II constano di due corsi distinti, il primo propedeutico al secondo, sia per la frequenza sia per gli esami. Come stabilito dalla legge il corso di Meccanica razionale (incluse le relative esercitazioni non di laboratorio) è distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, e i corsi di Esperimentazioni di fisica (biennali) di Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici) devono avere carattere pratico, in modo da portare i singoli studenti a sperimentare con le proprie mani. Gli altri corsi sono accompagnati da esercitazioni non di laboratorio, che ne fanno parte integrante.

L'esame di Esperimentazioni di fisica I non potrà essere sostenuto se lo studente non abbia prima supe-

rato quello di Fisica generale I; analogamente dicasi per l'esame di Esperimentazioni di fisica II nei riguardi della Fisica generale II.

Possono essere iscritti ai corsi comuni agli indirizzi del secondo biennio soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II.

Gli insegnamenti per il secondo biennio sono i seguenti:

Indirizzo generale

III Anno:
Struttura della materia;
Istituzioni di fisica teorica;
Metodi matematici della fisica;
Laboratorio di fisica, III anno;
Un corso a scelta di materie matematiche superiori (indicate con l'asterisco nell'elenco allegato).

IV Anno:
Fisica superiore;
Fisica teorica;
Laboratorio di fisica, IV anno;
Un corso a scelta (vedasi elenco allegato).

Gli studenti possono sostenere esami del III anno solo se essi abbiano superato tutti quelli del primo biennio.

L'esame di Laboratorio di fisica IV potrà essere sostenuto solo se sia stato superato quello di Laboratorio di fisica III. Il corso di Struttura della materia va inteso come una esposizione delle proprietà degli atomi, delle molecole e degli stati condensati della materia. I corsi di Struttura della materia, Istituzioni di fisica teorica, Metodi matematici della fisica, Fisica superiore e Fisica teorica possono essere accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Per i suddetti cinque corsi nell'esame orale potrà essere tenuto conto delle risposte date per iscritto di alcuni semplici quesiti. Ove le risposte a tali quesiti risultassero assolutamente insufficienti, la Commissione può decidere di non proseguire l'esame.

Elenco dei corsi complementari (a scelta) per l'indirizzo generale:
Fisica atomica;
Fisica molecolare;
Fisica dello stato solido;
Proprietà magnetiche dei solidi;
Struttura elettronica dei solidi;
Magnetismo elettronico e molecolare;
Fisica del plasma;
Fisica delle basse temperature;
Fisica statistica;
Istituzioni di fisica nucleare;
Fisica nucleare;
Teoria delle reazioni nucleari;
Fisica delle particelle elementari;
* Cibernetica e teoria delle informazioni;
* Calcolo delle probabilità;
* Analisi superiore;
* Matematiche superiori;
* Meccanica analitica;
* Meccanica statistica;
* Teoria dei campi;
* Teoria dei gruppi e applicazioni fisiche;
* Teoria della relatività.

Indirizzo applicativo

III Anno:
Struttura della materia;
Metodi matematici della fisica;
Istituzioni di fisica teorica;
Laboratorio di fisica, III anno;
Un corso a scelta (vedasi elenco allegato).

IV Anno:
Laboratorio di fisica, IV anno;
Tre corsi a scelta (vedasi elenco allegato).

Il carattere dell'indirizzo applicativo (per esempio, in Elettronica, Fisica dello stato solido, Biofisica, Fisica nucleare applicata, ecc.) sarà determinato dai corsi a scelta. Gli studenti che vogliono essere iscritti all'indirizzo applicativo, dovranno proporre dei curriculum che dovranno essere firmati, per l'applicazione, dal direttore dell'Istituto di fisica, e in detti curricula saranno fissati i corsi scelti e le eventuali precedenze negli esami. I curricula dovranno poi essere approvati dal Consiglio di Facoltà. Gli studenti potranno sostenere gli esami del III anno soltanto se essi hanno superato tutti quelli del primo biennio.

Elenco dei corsi (a scelta) per l'indirizzo applicativo:
Elettronica nucleare;
Elettronica generale;
Elettronica applicata;
Teoria dei circuiti;
Teoria dei controlli;
Calcolatrici elettroniche;
Istrumentazione elettronica;
Elaborazione e trasmissione delle informazioni;
Ricerca operativa;
Cibernetica e teoria delle informazioni;
Onde elettromagnetiche;
Economia ed organizzazione industriale;
Fisica atomica;
Fisica molecolare;
Fisica dello stato solido;
Semiconduttori e transistors;
Fisica delle basse temperature;
Spettroscopia;
Geofisica generale;
Fisica dei neutroni
Istituzioni di fisica nucleare;
Fisica del plasma;
Fisica nucleare applicata;
Radioisotopi e loro impiego;
Chimica fisica;
Chimica biologica;
Chimica organica;
Biologia generale;
Genetica.

Indirizzo didattico

III Anno:
Struttura della materia;
Metodi matematici della fisica;
Complementi di fisica generale I;
Preparazione di esperienze didattiche I;
Istituzioni di fisica nucleare (in sostituzione di Storia della fisica).

IV Anno:
Istituzioni di fisica teorica;
Complementi di fisica generale II;
Preparazione di esperienze didattiche II;
Un corso a scelta (vedasi elenco allegato).

Gli studenti possono sostenere gli esami del III anno solo se hanno superato tutti quelli del primo biennio.

Per gli esami orali delle materie fondamentali potrà essere seguita la stessa procedura già indicata per l'indirizzo generale.

Elenco dei corsi (a scelta) per l'indirizzo didattico:

Onde elettromagnetiche;
Elettronica generale;
Elettrotecnica;
Fisica statistica;
Doceologia;
Ottica;
Fisica atomica
Fisica molecolare;
Meccanica statistica;
Cibernetica e teoria delle informazioni;
Calcolo delle probabilità;
Istituzioni di analisi superiore;
Fisica delle particelle elementari;
Teoria della relatività;
Teoria delle reazioni nucleari.

Per tutti e tre gli indirizzi l'esame di laurea consiste in tre prove: 1° esame di cultura generale in Fisica, 2° esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica (tesina) tra due scelte dal candidato, in materie del corso di laurea di cui abbia superato l'esame, diverse fra di loro e da quella della tesi, 3° discussione di una tesi scritta.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

L'art. 40, relativo al corso di studi per la laurea in Scienze matematiche è abrogato e sostituito dal seguente:

Laurea in matematica

Art. 40. — La durata del corso degli studi per la laurea in Matematica è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati di Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Lo studente deve dichiarare all'atto dell'iscrizione al III anno, quale dei tre indirizzi intende scegliere. Una Commissione di docenti delle discipline matematiche, designata dalla Facoltà, e della quale dovranno in ogni caso far parte i professori di ruolo, potrà, attraverso opportuni colloqui, consigliare gli studenti sulla scelta dell'indirizzo, e ciò se gli studenti lo chiedono, e comunque in modo non vincolante.

Insegnamenti ed esami.

a) sono insegnamenti fondamentali obbligatori per tutti e tre gli indirizzi, per il primo biennio:

I Anno:
Analisi matematica I;
Geometria I;
Algebra;
Fisica generale I.

II Anno:
Analisi matematica II;
Geometria II;
Meccanica razionale;
Fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti elencati sono accompagnati ciascuno da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. I corsi di Analisi matematica, Geometria, Fisica generale, consistono ognuno di due parti annuali distinte: la prima propedeutica alla seconda, e con due esami annuali distinti. Il corso di Meccanica razionale (incluse le relative esercitazioni non di laboratorio) è distinto da quello destinato agli allievi ingegneri.

Potranno essere iscritti al II anno soltanto quegli studenti che abbiano superato almeno due degli esami di Analisi matematica I, Geometria I, Algebra.

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti e tre gli indirizzi per il III anno:

1) Istituzioni di geometria superiore;
2) Istituzioni di analisi superiore;
3) Metodi matematici della fisica.

c) Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti 1, 2 e 3 della lettera *b*) comuni ai tre indirizzi, debbono essere seguiti altri quattro insegnamenti, di cui uno al III anno e gli altri tre al IV. Di questi quattro insegnamenti due sono fondamentali obbligatori, e due complementari, a scelta dello studente.

I due insegnamenti fondamentali sono per ciascun indirizzo i seguenti:

Per l'indirizzo generale:
4) Fisica matematica;
5) Calcolo delle probabilità;

Per l'indirizzo didattico:
4) Matematiche complementari (con esercitazioni);
5) Calcolo delle probabilità;

Per l'indirizzo applicativo:
4) Calcolo delle probabilità;
5) Geodesia (con esercitazioni).

I due insegnamenti complementari saranno scelti nell'annesso elenco, uno nel primo gruppo (a carattere fisico) e uno nel secondo gruppo, di materie complementari relative all'indirizzo prescelto.

Per ciascuno degli insegnamenti del secondo biennio, sia fondamentali che complementari, vi è un esame finale.

Per tutti gli insegnamenti, sia del primo che del secondo biennio, che sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante, l'esame consta di due prove: una orale relativa all'insegnamento propriamente detto, una scritta o pratica a seconda del carattere delle esercitazioni. L'ordine delle due prove può essere qualunque e nessuna delle due prove è eliminatoria rispetto all'altra.

Esame di laurea: L'esame di laurea consta di due parti:

a) un esame di cultura generale sulle scienze matematiche;

b) discussione di un lavoro scritto e di due tesine orali in materie diverse fra loro e diverse da quelle su cui verte il lavoro scritto.

Per l'indirizzo generale il lavoro scritto dovrà essere una ricerca originale. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Materie complementari.

Per l'indirizzo generale

I Gruppo:
Struttura della materia;
Complementi di fisica generale;
Fisica superiore;
Istituzioni di fisica teorica;
Astronomia;
Geodesia;
Geofisica;
Meccanica superiore;
Meccanica statistica.

II Gruppo:
Matematiche complementari;
Topologia;
Geometria differenziale;
Teoria delle funzioni;
Algebra superiore;
Matematiche superiori;
Statistica matematica;
Geometria superiore;
Logica matematica;
Analisi funzionale;
Teoria dei numeri;
Storia della matematica;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Analisi superiore;
Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
Cibernetica e teoria delle informazioni.

Per l'indirizzo didattico

I Gruppo:
Struttura della materia;
Complementi di fisica generale;
Preparazione di esperienze didattiche;
Fisica superiore;
Istituzioni di fisica teorica;
Astronomia;
Geodesia;
Fisica matematica;
Meccanica superiore.

II gruppo:
Topologia;
Geometria differenziale;
Matematiche superiori;
Geometria superiore;
Logica matematica;
Teoria dei numeri;
Storia della matematica;
Matematiche elementari da un punto di vista superiore;
Analisi superiore;
Calcoli numerici e grafici;
Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
Matematica finanziaria ed attuariale.

Per l'indirizzo applicativo

I Gruppo:
Complementi di fisica generale;
Astronomia;
Geofisica;
Meccanica statistica;
Onde elettromagnetiche.

II gruppo:
Geometria differenziale;
Statistica matematica;
Logica matematica;
Analisi superiore;
Calcoli numerici e grafici;
Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
Cibernetica e teoria delle informazioni;
Ricerca operativa;
Matematica finanziaria e attuariale.

L'art. 41, relativo al corso di studi per la laurea in Matematica e Fisica è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1962

GRONCHI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1962, n. 402.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale di Molfetta.

N. 402. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale di Molfetta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1962, n. 403.

Modifica agli articoli 12 e 21 dello statuto dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Modena.

N. 403. Decreto del Presidente della Repubbliac 29 marzo 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, vengono modificati gli articoli 12 e 21 dello statuto dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 404.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un'appartamento, sito in Avellino.

N. 404. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Covelluzzi Giuseppe, un'appartamento composto di tre camere più servizi, sito in Avellino alla via Ammiraglio Ronca n. 3, per la somma di L. 2.660.000, da adibire a sede del gruppo provinciale di detta città.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1962, n. 405.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Pisa.

N. 405. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, viene autorizzata ad acquistare un'appezzamento di terreno dell'estensione di mq. 12.170 (comprensivo del soprasuolo boschivo) dall'Ente Autonomo Tirrenia, sito in località Calambrone di Pisa e rappresentato al N.C.T del comune di Pisa da porzione del mappale 75-A, foglio n. 104, corrispondente al V.C.T. a porzione delle particelle 3631 e 3633 in sezione N, al prezzo di L. 10.435.839, per la costruzione di una colonia marina per le giovani assistite dall'Opera stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1962, n. 406.

Modificazione degli articoli 4 e 5 dello statuto della Fondazione « Dott. ing. Vittorio Malfatti », con sede presso il politecnico di Milano.

N. 406. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 4 e 5 dello statuto della Fondazione « Dott. ing. Vittorio Malfatti », con sede presso il politecnico di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1962.

Sostituzione del commissario per l'Amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 98 del 24 aprile 1959, con il quale il dott. Nicola Tozzi Condivi venne nominato, per la durata di un anno, commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960 e 16 febbraio 1961, con i quali i poteri di commissario per l'amministrazione straordinaria della predetta Stazione conferiti al dott. Nicola Tozzi Condivi, vennero prorogati rispettivamente al 13 febbraio 1961 e al 13 febbraio 1962;

Considerato che il dott. Nicola Tozzi Condivi è deceduto e pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione nell'incarico predetto;

Ritenuto che tale incarico possa essere affidato al sig. Giuseppe Formentini fino al 31 dicembre 1962;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

In sostituzione del dott. Nicola Tozzi Condivi, l'incarico di commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno è affidato al signor Giuseppe Formentini, fino al 31 dicembre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1962

GRONCHI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Registro n. 10 Agricoltura e foreste, foglio n. 63. — SPADARO

(3440)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962.

Nomina di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e variazioni nella composizione del Consesso stesso.

IL PRESSIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 146, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962 registro n. 9, rispettivamente fogli nn. 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla Delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Considerato che gli ispettori generali del Genio civile Pirozzi dott. ing. Tommaso, Cannavò dott. ing. Salvatore, Ciarlo dott. ing. Alfeo e Quoiani dott. arch. Corrado a decorrere dal 20 gennaio 1962 sono stati destinati a prestare servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per cui occorre provvedere alla loro nomina a componenti di detto Consesso ed alla assegnazione alle varie sezioni del Consiglio stesso:

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità e di far luogo ad alcune modifiche nelle assegnazioni dei membri alle singole sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 gennaio 1962 i seguenti funzionari sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici con assegnazione alle sezioni a fianco di ciascuno di essi indicate:

Pirozzi dott. ing. Tommaso, ispettore generale del Genio civile - Sezioni 3ª e 4ª ;

Cannavò dott. ing. Salvatore, ispettore generale del Genio civile - Sezioni 1ª e 3ª;

Ciarlo dott. ing. Alfeo, ispettore generale del Genio civile - Sezioni 2ª e 5ª;

Quoiani dott. arch. Corrado, ispettore generale del Genio civile - Sezioni 1ª e 6ª.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto è disposta la seguente modifica nella assegnazione dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici alle varie sezioni del Consesso stesso:

Ferro prof. Guido, esperto, alla 5ª sezione, oltre che alla 3ª;

Supino prof. Giulio, esperto, alle sezioni 3ª e 4ª, restando escluso dalla 2ª;

Paleologo dott. ing. Giuseppe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, alla 6ª sezione, oltre che alla 4ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1962

GRONCHI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 74. — STACCHI

(3442)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1962.

Composizione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta per il biennio 1962-63.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 1 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, e l'art. 3 della legge 1° marzo 1949, n. 76, relativi alla istituzione della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto 19 gennaio 1960 (registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1960, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 279) con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti della predetta Giunta per il biennio 1960-1961;

Considerato che, essendo scaduto il periodo di carica, occorre rinnovare la nomina dei componenti il Collegio su citato per il biennio 1962-1963;

Viste le designazioni fatte dagli organi competenti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta di cui al decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 367, modificato dalla legge 1° marzo 1949 n. 76, è composta per il biennio 1962-1963 come segue:

Presidente:

il Presidente del Tribunale di Aosta;

Membri effettivi:

Cucchiara dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino:

Berruti dott. Mario, intendente di finanza di Aosta;

Berton not. Luigi e Canino avv. Antonio, designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Membri supplenti:

Mosetto dott. Francesco, giudice applicato al Tribunale di Aosta designato dal presidente del Tribunale di Aosta;

Mineo dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Torino, designato dal prefetto di Torino;

Trovato dott. Antonino, vice intendente di finanza, designato dall'intendente di finanza di Aosta;

De La Pierre avv. Piero e Mochet geom. Flavio, designati dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1962

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1962
Registro n. 3, foglio n. 282. — MASSIMO

(3500)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1962.

Parificazione al grado VI del cessato ordinamento gerarchico statale del direttore tecnico dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Viste le proposte formulate dal commissario straordinarie dell'Ente « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » con la deliberazione n. 214, del 29 ottobre 1955, in merito alla parificazione gerarchica del dipendente personale con i dipendenti dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1961, emanato di concerto con i Ministri per il tesoro, per gli affari esteri e per l'industria e commercio, con cui viene determinata la parificazione gerarchica del personale del citato Ente con i dipendenti dello Stato;

Considerato che in detto decreto la qualifica di direttore tecnico è stata parificata al grado VII del cessato ordinamento gerarchico dello Stato;

Ritenuto che, in analogia a quanto attuato per il direttore amministrativo, la qualifica di direttore tecnico debba essere equiparata a quella statale di grado VI;

Decreta:

La qualifica di direttore tecnico dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » è parificata, ai soli fini economici, al grado VI del cessato ordinamento gerarchico statale.

Roma, addì 24 gennaio 1962

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(3445)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita sulla spiaggia costiera di Manfredonia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 maggio 1962, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3918, sita sulla costiera di Manfredonia, riportata in catasto al foglio n. 25, particelle numeri 58-*C* e 44½ del comune di Manfredonia.

(3554)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Licola (Pozzuoli).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 8 gennaio 1962, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 388,50 sita sulla spiaggia di Licola (Pozzuoli), riportata in catasto al foglio n. 7, particella n. 35 (parte) del comune di Pozzuoli.

(3455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 368, l'Amministrazione comunale di Pimentel (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3461)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1962, registro n. 13 Interno, foglio n. 369, l'Amministrazione comunale di Nuraminis (Cagliari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.395.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3460)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi « 322-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi di identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col numero « 322-FI », della ditta Gherardi Leda, già esercente un laboratorio di argenteria in Firenze, via dell'Olivuzzo, n. 57.

(3389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di laurea

Il dott. Francesco Arditi, nato a Marina di Leuca il 28 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito, il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Bari il 15 maggio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(3395)

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Gilberto Stirpe, nato a Castro dei Volsci (Frosinone) il 24 febbraio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 13 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli artt. 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3397)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreto ministeriale 24 aprile 1962, n. 6336/4240, registrato alla Corte dei conti in data 14 maggio 1962, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 121, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 16 febbraio 1962, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta PORTA Antonio fu Girolamo, di terreni siti in agro del comune di Capranica (Viterbo), della superficie di Ha 353.43.56, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati determinati in via definitiva l'indennità di espropriazione, in L. 31.076.483,85 (lire trentunomilionisettantaseimilaquattrocentottantatre e centesimi 85) e, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, i relativi interessi, nella misura di L. 13.156.068 (lire tredicimilionicentocinquantaseimilasessantotto).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 44.230.000 (lire quarantaquattromilioniduecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Roma e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 62 dell'8 marzo 1962.

(3147)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Mincio, con sede in Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13545 in data 5 giugno 1962, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica e di utilizzazione idrica del Mincio, con sede in Mantova, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati in data 9 settembre 1961.

(3418)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Pratiarcati, con sede in Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13542 in data 5 giugno 1962, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Pratiarcati, con sede in Padova, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 15 ottobre 1959.

(3419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(*unica pubblicazione*). Avviso n. 15.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrale, relativi al certificato qui appresso descritto a favore di Flauti Giuliana fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Duca Anna Maria fu Achille vedova Flauti, domiciliata a Genova:

B.T.N. 5 % 1964, n. 815 di L. 150.000 cap. nom.
cedola di scadenza ottobre 1958
» » aprile 1959
» » ottobre 1959
» » aprile 1960
rendita semestrale L. 3750.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1911, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

Il direttore generale: GRECO

(3420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 14 giugno 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,67	620,63	620,65	620,65	620,64	620,68	620,66	620,70	620,69	620,65
$ Can.	569,32	569,30	569 —	569,25	568,80	569,32	569,30	569,30	569,40	569,25
Fr. Sv.	143,83	143,83	143,83	143,845	143,83	143,83	143,83	143,85	143,83	143,82
Kr. D.	90,10	90 —	90,10	90,105	90 —	90,10	90,09	90,10	90,11	90,10
Kr. N.	86,99	87 —	87 —	86,99	87 —	86,99	86,98	87 —	87 —	87 —
Kr. Sv.	120,62	120,63	120,66	120,69	120,55	120,64	120,68	120,60	120,65	120,65
Fol.	172,19	172,30	172,39	172,38	172,35	172,19	172,40	172,20	172,18	172,15
Fr. B.	12,48	12,48	12,482	12,48	12,475	12,48	12,478	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,67	126,66	126,66	126,665	126,65	126,67	126,67	126,70	126,67	126,67
Lst.	1742,65	1742,80	1742,75	1742,85	1742,875	1742,89	1742,90	1742,85	1742,92	1742,75
Dm. occ.	155,33	155,34	155,35	155,3425	155,305	155,33	155,35	155,30	155,33	155,33
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,06	24,05625	24,045	24,06	24,0565	24,06	24,06	24,06
Escudo Port.	21,73	21,74	21,74	21,735	21,80	21,73	21,73	21,73	21,73	21,74

Media dei titoli del 14 giugno 1962

Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1962

1 Dollaro USA	620,655
1 Dollaro canadese	569,275
1 Franco svizzero	143,837
1 Corona danese	90,097
1 Corona norvegese	86,985
1 Corona svedese	120,685
1 Fiorino olandese	172,39
1 Franco belga	12,479
1 Franco nuovo (N.F.)	126,667
1 Lira sterlina	1742,875
1 Marco germanico	155,346
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo port.	21,732

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto reale 30 maggio 1932, n. 680;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che può essere bandito un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Genio civile.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione del corso superiore dello istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

b) diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

c) diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso, ai sensi del quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado;

3) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

4) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori o gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dell'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1962
Registro n. 16, foglio n. 266

ALLEGATO n. 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia;

3) nozioni elementali di statistica.

Roma, addì 10 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

ALLEGATO n. 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª. — ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il residente in . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Corpo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso

il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO n. 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

1) di 5 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei terirtori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forza armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intecorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi famiglia numerosa detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO N. 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la lotta di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 feb-

braio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: un certificato della competente autorità israelitica;

14) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

15) per i candidati che appartengano al personale civile non di ruolo; un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

(3002)

Aumento dei posti del concorso a vice ragioniere in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1962, n. 4603, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, al registro n. 16, foglio n. 266, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità, in base ai posti disponibili nel ruolo dei ragionieri del Genio civile ed alla valutazione dell'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze del servizio, di aumentare da cinque a dieci i posti messi a concorso con il predetto decreto di bando;

Decreta:

Il concorso pubblico per esami a vice ragioniere in prova del Genio civile, di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1962 citato nelle premesse, è indetto per dieci posti anzichè per cinque.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1962
Registro n. 21, foglio n. 207

(3003)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso a settanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari (decreto ministeriale 18 agosto 1961).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1961, registro n. 39 Finanze, foglio n. 366, con il quale è stato indetto il concorso per esami a settanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

Visto il regolamento del personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a settanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, indicato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia, nei giorni 12, 13 e 14 luglio 1962, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Registro n. 14, foglio n. 241

(3496)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1961, n. 109, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

(*Omissis*);

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

N.	Nome		Punti
1.	Bagli Michele	punti	67,334
2.	Varani Alberto	»	67,043
3.	Caruso Lombardi Riccardo	»	66,265
4.	Conti Domenico	»	66,208
5.	Guidi Giorgio	»	64,533
6.	Mecatti Fulvio	»	63,195
7.	Bertini Nicola	»	61,450
8.	Lazzarini Walter	»	61,409
9.	Giordano Goffredo	»	61,093
10.	Baccarini Fortunato	»	60,815
11.	Papini Gianfrancesco	»	60,168
12.	Paganucci Nello	»	59,243
13.	Lasagna Guido	»	58,940
14.	Zamagni Italo	»	58,934
15.	Ragonici Rosolino	»	58,493
16.	Marchetti Silvano	»	58.378
17.	Morandi Angelo	»	58.231
18.	Mengoni Riccardo	»	58,216
19.	Marangoni Serafino	»	58,049
20.	Bedeschi Edoardo	»	57,777
21.	Mazzotti Angelo	»	56,697
22.	Gruarin Renato	»	56,169
23.	Gabellini Sergio	»	55,010
24.	Berti Leonardo	»	54,859
25.	Montanari Alberto	»	53,862
26.	Giorgi Gioberto	»	53,716
27.	Ferrarini Brenno	»	53.703
28.	Mendolicchio Michele	»	52,637
29.	Cetera Giorgio	»	51,410
30.	Mazzocchi Luigi	»	51,351
31.	Feligini Vinicio	»	50,504
32.	Pasquini Giorgio	»	50,392
23.	Campri Vittorio	»	49,882
34.	Sciutteri Giuseppe	»	49,468
35.	Testoni Antonio	»	49,000
36.	Maestri Silvestro	»	48,263
37.	Pinelli Gianni	»	48.000
38.	Zanasi Bruno	»	47.796
39.	Brozzi Franco	»	47,041
40.	Gagliardi Matteo	»	46,500
41.	Tarozzi Giuliano	»	46,234

42. Torcellini Eliano	punti	44,808
43. Morresi Ennio	»	44,533
44. Calvetti Luigi Raffaele	»	44,390
45. Bonoli Biagio	»	44,094
46. Tonni Sergio	»	44,000
47. Cavazzuti Giancarlo	»	43,882
48. Miani Mario	»	43,000
49. Borsato Antonio	»	42,500
50. Cuicchi Cesare	»	42,375
51. Catani Francesco, precede per età	»	42,000
52. Vecchia Antigone	»	42,000
53. Curti Giulio, coniugato con 3 figli	»	41,500
54. Sonda Giovanni, precede per età	»	41,500
55. Sgarbi Piercarlo	»	41,500
56. Tenchini Achille, coniugato con 4 figli	»	41,000
57. Brizioli Giammario, coniug. con 1 figlio	»	41,000
58. Sorbelli Giovanni, precede per età	»	41,000
59. Canossa Claudio	»	41,000
60. Lelli Achille, coniugato con 1 figlio	»	40,500
61. Cappi Giuseppe, coniugato	»	40,500
62. Gabrielli Valentino	»	40,000
63. Fabbri Antonio	»	39,875
64. Beretti Claudio, coniugato	»	39,000
65. Giovannelli Cesare	»	39,000
66. Cardelli Giuseppe	»	38,026
67. Rabbi Augusto	»	38,000
68. Geminiani Massimo	»	36,562
69. Nobili Gianfranco	»	35,000

(*Omissis*).

Forlì, addì 6 giugno 1962

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1188 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1960;

(*Omissis*);

Decreta:

I seguenti candidati, idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori delle sedi, a fianco di ciascuno indicato:

1. Bagli dott. Michele: Misano Adriatico;
2. Varani dott. Alberto: Mercato Saraceno;
3. Caruso Lombardi dott. Riccardo: Bagno di Romagna;
4. Conti dott. Domenico: Civitella di Romagna;
5. Guidi dott. Giorgio, Consorzio Sarsina Sorbano;
6. Mecatti dott. Fulvio: Portico e S. Benedetto;
7. Bertini dott. Nicola: Premilcuore.

(*Omissis*).

Forlì addì 6 giugno 1962

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(3467)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 438 in data 1° febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1961;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, modificati con l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 maggio 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1961 nella provincia di Ferrara è costituita come appresso:

Presidente:

Fazzutti dott. Agostino, vice prefetto.

Componenti:

Cardona dott. Loris, veterinario provinciale;

Messieri prof. Albino, docente di patologia e di clinica medica veterinaria - Università di Bologna;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria - Università di Bologna, designato dall'Ordine dei veterinari;

Tartari dott. Arrigo, veterinario condotto del comune di Voghera.

Segretario:

Travia dott. Vincenzo, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Gli esami si svolgeranno presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Ferrara.

Ferrara, addì 29 maggio 1962

Il veterinario provinciale: CARDONA

(3434)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.